

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24384 Anno 2022

Presidente: BELLINI UGO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 12/05/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

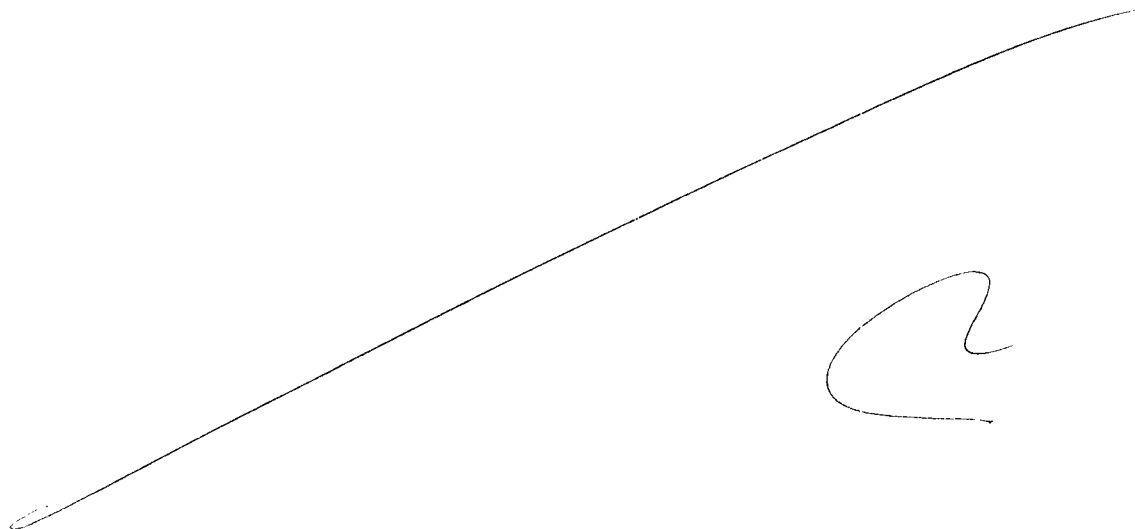
avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a small, circular flourish.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha assolto dal reato di cui al capo B), confermando per il resto il proscioglimento del medesimo per difetto di querela, in relazione al reato (capo A) di cui agli artt. 110, 590, 590-sexies cod. pen., così riqualificato.

Secondo l'originaria imputazione, infatti, al unitamente ad altri medici, era stata addebitata, al capo A), una ipotesi di omicidio colposo, per avere – nel corso dell'intervento chirurgico del 17.3.2014 – asportato per errore il rene destro del paziente unico funzionante, rendendo il soggetto anefrico funzionale, e così cagionandone la morte in data 7.9.2014.

Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, i periti nominati avevano concluso nel senso che, pur se fosse stato asportato il rene corretto, il decesso del paziente sarebbe ugualmente sopravvenuto negli stessi tempi o in tempi assai prossimi, poiché si sarebbero verificate le medesime problematiche post-intervento, in considerazione sia dell'età del paziente sia per la natura infiltrante e multifocale del cancro da cui questi era affetto, che lo avrebbe reso comunque anefrico in breve tempo.

Il Tribunale, quindi, condividendo tali conclusioni, ritenuta la mancanza del nesso causale fra le condotte ascritte agli imputati e il decesso del paziente, aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi di lesioni colpose, in considerazione dell'escissione del rene sano, rilevando, tuttavia, la mancanza della querela e dunque della condizione di procedibilità del relativo reato. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di appello nei confronti del

2. Avverso tale sentenza, con specifico riferimento al solo capo A) dell'imputazione (riqualificato ai sensi degli artt. 590 e 590-sexies cod. pen.), dichiarato improcedibile per difetto di querela, il difensore del propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 590-sexies cod. pen., alle c.d. Raccomandazioni ministeriali del 2009 e alle linee guida aziendali della ASL di del 2013; vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia dell'imputato nella sua qualità di "secondo operatore" durante l'intervento chirurgico del 17.3.2014; vizio di motivazione con riferimento alle deduzioni sull'assenza di colpa e di

rimproverabilità per essersi la condotta dell'imputato conformata alla disciplina aziendale.

II) Violazione di legge per mancanza di correlazione tra contestazione e condanna, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione alla sua posizione di "Direttore della struttura"; insussistenza di una posizione di garanzia dell'imputato nella sua qualità di "Direttore della struttura" e vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza di un nesso di causa tra il rilevato difetto organizzativo e l'evento occorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I motivi dedotti - con i quali si denunciano vizi di legittimità che attengono alla posizione di responsabilità del medico ricorrente per il riqualificato reato di lesioni colpose di cui al capo A) - non possono essere esaminati, in ragione del condivisibile orientamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, secondo cui l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela, e ciò anche se tale decisione conduca ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata (cfr. Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020 – dep. 2021, n.m.; Sez. 6, n. 1068 del 22/12/2015 - dep. 2016, n.m.; Sez. 2, n. 2630 del 15/06/1982 – dep. 1983, Rv. 158076 - 01).

3. In particolare, i citati precedenti giurisprudenziali evidenziano che il vaglio previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - che con il ricorso sostanzialmente si sollecita - non è previsto per l'ipotesi di declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela; ipotesi in cui, pertanto, non vi è spazio alcuno per procedere ad una valutazione di eventuale configurabilità di una situazione di evidente irrilevanza penale del fatto, diversamente da quanto previsto qualora il reato sia dichiarato estinto (ad es. per prescrizione).

4. Nella specie, trattandosi di ricorso specificamente proposto avverso una sentenza che, in relazione al capo A) diversamente qualificato, ha dichiarato il relativo reato non procedibile per difetto di querela, va riconosciuta detta causa di inammissibilità del ricorso, non sussistendo un interesse concreto del ricorrente a rimettere in discussione una pronuncia che, riconoscendo che l'azione penale non doveva essere iniziata *ab origine* per mancanza della stessa

condizione di procedibilità, ha fatto venire meno la ragione di controvertere in merito alla regiudicanda in questione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente